

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON G. MINZONI" ARGENTA

VIA XVIII APRILE, 2/a – 44011 ARGENTA (FE) tel. e fax 0532/804048

Uffici di Segreteria Via Matteotti, 24/d – ARGENTA - tel. 0532/805722

e-mail feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it

C.F. 93085180383 – codice univoco UFTNLO – C.M. FEIC823006

<https://icdonminzoniargenta.edu.it>



IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 09 dicembre dell'anno 2021 alle ore 11.00 nell'ufficio della Dirigenza

VISTA l'ipotesi di accordo,

VIENE SOTTOSCRITTO

il Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Il presente Contratto Collettivo sarà inviato ai Revisori dei conti, corredato della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

Il presente contratto viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente

MUSCHERA' MANUELA

PARTE SINDACALE

RSU

CILLANI SARA (FLC-CGIL)

RSU

MICHELINI MARINA (FLC- CGIL)

SINDACATI

FLC/CGIL

SCUOLA

CISL/SCUOLA:

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS

Il giorno 09 dicembre 2021, presso l'Istituzione scolastica: Don Giovanni Minzoni in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, di cui all'articolo 6 del CCNL, alla presenza dei rappresentanti dell'O.S. FLC/CGIL e del rappresentante dell'O.S. CISL/SCUOLA viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Don Giovanni Minzoni, per l'a.s 2021/2022

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

- la Delegazione di parte pubblica per la negoziazione integrativa di Istituzione scolastica;
- i Rappresentanti Sindacali Unitari, costituiti ai sensi dell'art. 9 DEL C.C.N.L. del 26.5.99.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Titolo I :	Disposizioni Generali
Titolo II :	Relazioni e Diritti Sindacali
Titolo III:	Diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro – Criteri Generali per l'utilizzazione del personale per l'assegnazione delle prestazioni aggiuntive
Titolo IV:	Attuazione della normativa sulla Sicurezza nel luogo di lavoro
Titolo V:	Criteri Generali per l'impiego delle risorse e utilizzazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica
Titolo VI:	Norme Transitorie E Finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti dall'anno scolastico 2018/2019 ed ha durata triennale. I criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziate con cadenza annuale.
3. Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo Contratto Integrativo.
5. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto.
6. Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

Art. 2 – Obiettivi strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto è basato sulla partecipazione attiva e consapevole delle rispettive rappresentanze, sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti, sul dialogo costruttivo nella reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - Si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - Si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - Si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto si articola secondo i seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione;
 - b) contrattazione integrativa;

Art. 3 – Partecipazione

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflesso sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.

La partecipazione si articola in :

1. informazione;
2. confronto

Art. 4 – Informazione

L'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa e viene data in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.

Sono oggetto di informazione:

1. gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa;
2. la proposta di formazione delle classi e degli organici;
3. criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Art. 5 – Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che la scuola intende adottare.
2. Il confronto ha inizio con l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare.
3. Il Dirigente scolastico e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da quest'ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dal dirigente Scolastico contestualmente all'invio dell'informazione.
4. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 15 giorni.
5. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
6. Sono oggetto di confronto:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto;
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - promozione della legalità della qualità del lavoro e del benessere organizzativo ed individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burnout.

Dopo il confronto si procede a...

Art. 6 - Contrattazione integrativa

La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti ed è finalizzata ad incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

Sono oggetto di contrattazione integrativa:

- a) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto;
- c) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1 del D.lgs. n.165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti a personale docente ai sensi dell'art. 1 comma 127 della L.107/2015;
- e) i criteri e le modalità per l'applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- f) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- g) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il piano nazionale di formazione dei docenti;
- h) i criteri generali per l'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare (diritto alla disconnessione);
- i) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Nelle materie indicate alle lettere a), e), f), g), h), i), ai sensi dell'art 7, comma 6 del CCNL, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni, qualora non si sia raggiunto l'accordo le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Nelle materie di cui alle lettere b), c), d), ai sensi del comma 7 dell' art. 7 del CCNL, qualora non si raggiunga l'accordo ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, il Dirigente scolastico può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art.40 del, comma 3 ter del D.lgs n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

La sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art.7 del CCNL, non può protrarsi di norma oltre il 30 novembre. Al termine di ogni incontro sarà redatto apposito verbale.

Art. 7 - Interpretazione autentica

Le clausole del contratto sottoscritto possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti.

La procedura di interpretazione autentica si avvia entro 7 giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa.

Art. 8 - Assemblea in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;

VCe

Handwritten signature and notes on the right margin.

- dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge all'interno dell'Istituto o nell'ambito del Comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
6. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al dirigente scolastico. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione scolastica prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
7. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
Il dirigente scolastico:
 8. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
 9. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. Si concorda la quota di un collaboratore scolastico per quanto riguarda la vigilanza all'ingresso coincidente con l'orario delle lezioni di ogni plesso. Nel caso l'assemblea, indetta dalla rsu, si svolga fuori dall'orario di servizio, le ore verranno computate nel monte ore annuale ed entreranno, per i partecipanti, nella banca ore del personale ATA.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 7 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

St. Leonards Road, North

Art. 9 – Proclamazione di sciopero e modalità di comportamento

1. In seguito all'Intesa Aran – Sindacati del 2 agosto 2001, in applicazione delle leggi 146/1990 e 83/2000, vengono assicurati, in caso di sciopero totale del personale docente e A.T.A., i servizi indispensabili nelle seguenti circostanze
 - a) le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali;
 - b) il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato;
2. In relazione al punto a) si concorda che il contingente di personale ATA sia costituito da un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e un collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici. Per quel che riguarda il punto b) si concorda che il contingente sia costituito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da un assistente amministrativo competente e da un collaboratore scolastico.

Secondo quanto previsto dalle modalità attuative dell'Intesa citata al comma 1, il Dirigente, in occasione dello sciopero, individua - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione, circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti così come precedentemente definiti, tenuti alle prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati tre giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Nel caso di dichiarata indisponibilità da parte di tutto il personale si procederà a sorteggio. Il personale contingentato, se lo richiede, va computato fra quello che ha aderito allo sciopero, ma escluso dalla trattenuta stipendiale.

3. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale, a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero almeno 5 giorni prima dello stesso. Il lavoratore deve firmare l'avvenuta comunicazione per presa visione; non è invece obbligato ad esprimere la propria posizione, apponendo semplicemente la propria firma per presa visione o, se lo ritiene, dichiarando le proprie intenzioni in forma riservata.
4. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili (numero di firme apposte sulla comunicazione, storicità della partecipazione, rappresentatività e numero delle organizzazioni sindacali che hanno indetto, ecc.), il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione o la sospensione del servizio scolastico, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la sospensione del servizio alle famiglie.
5. Il Dirigente Scolastico, in relazione delle modalità di funzionamento adottate, potrà modificare l'orario di servizio del personale purché disposto in ore consecutive pari a quelle previste per quel giorno a partire dall'orario di convocazione.
6. A norma dell'art. 4 dell'allegato di attuazione della legge 146/1990, entro 48 ore dall'effettuazione di ogni sciopero della Scuola il Dirigente Scolastico pubblica all'albo della scuola i dati relativi all'adesione da parte del personale dell'istituto.

Art. 10 - Permessi sindacali

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del del CCRI del 09/12/2008 concernente le Relazioni Sindacali i permessi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del CCNQ 07/08/1998 sono cumulabili.

Art. 11 – Agibilità sindacale

1. Le RSU hanno a disposizione esclusiva una bacheca sindacale.
2. Le RSU hanno diritto di affiggere in tale bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e del lavoro svolto e quanto ritengono abbia rilevanza per i lavoratori, sempre comunque di carattere sindacale ed in conformità alla legge sulla stampa e sulla privacy e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo. Anche la defissione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza delle RSU. Il Dirigente Scolastico può richiedere alla RSU la defissione del materiale esposto se non corrispondente ai criteri suindicati.
3. Alle RSU è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.

4. La comunicazione interna può avvenire sul sito Web della scuola, brevemente per via orale o mediante posta elettronica, scritti e stampati, sia consegnati dalle RSU ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad esempio in sala docenti ed in segreteria.
5. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica e della posta elettronica; si concorda in particolare l'utilizzo di apposito locale, di un mobile per riporre il proprio materiale, l'uso della fotocopiatrice, del computer, con indirizzo di posta elettronica riservato alle RSU, del telefono della scuola.

Art. 12 – Diritto di accesso agli atti

1. Sarà consegnata alle RSU copia di tutti gli atti previsti dalla contrattazione per le materie previste. Il rilascio di copia di ulteriori atti eventualmente richiesti avviene senza oneri, nelle modalità e con la tempistica prevista dalla normativa vigente sul diritto di accesso agli atti.

TITOLO III DIRITTI E OBBLIGHI DIRETTAMENTE PERTINENTI AL RAPPORTO DI LAVORO -CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

PERSONALE DOCENTE

Art. 13 - Orario di lavoro

1. L'art.28 del CCNL del 29/11/2007 comma 5 precisa che l'orario obbligatorio di servizio per docenti è costituito nella scuola Secondaria di 1° grado di 18 ore settimanali da svolgere in non meno di 5 giorni la settimana, nella scuola Primaria di 22 ore di insegnamento più 2 ore di programmazione settimanali, nella scuola dell'Infanzia di 25 ore di insegnamento settimanali, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, oltre alle attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 dello stesso CCNL. I docenti di Scuola Secondaria di 1° grado possono accettare ore eccedenti fino a 6. I Docenti in servizio possono altresì accettare ore di insegnamento eccedenti le ore obbligatorie fino ad una massimo di 6 ore settimanali, su individuazione da parte del Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Costituiscono inoltre orario obbligatorio di servizio le attività collegiali funzionali di insegnamento, deliberate dal Collegio Docenti e inserite nel Piano della Attività, previste all'art. 29 del CCNL 2006-2009.
2. L'orario di servizio di ogni docente viene definito all'inizio dell'anno scolastico, sia nella parte delle attività di insegnamento che in quelle funzionali all'insegnamento, fermo restando la possibilità di attuare tutte le forme di flessibilità didattica previste dall'attuale normativa in caso di riduzione del tempo scuola, utilizzo dei locali scolastici per elezioni politiche. I recuperi vanno effettuati, come attività didattica, in base alle scelte esplicitamente dichiarate in forma scritta dai docenti, entro e non oltre il 31 maggio.
3. Il dirigente scolastico, assicurando prioritariamente la qualità del servizio, definisce una articolazione degli orari orientata ai principi della equità e della rotazione per ciò che concerne la mattina, il pomeriggio ed i rientri pomeridiani.
4. I docenti con orario di servizio inferiore all'orario cattedra svolgeranno le attività collegiali funzionali all'insegnamento approvate nel Piano delle Attività in misura proporzionale al proprio orario settimanale. Tali docenti dovranno concordare con il Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico il piano presenze.
5. Nel rispetto del Piano delle Attività, si dovrà assicurare che il numero massimo di ore di insegnamento a carico di un singolo docente nell'arco della giornata sia di 6 ore, salvo eccezioni dovute a cause di forza maggiore (disponibilità di laboratori, locali e palestre, orario su più scuole, ecc.). In ogni modo si dovrà assicurare che le attività di insegnamento e le attività funzionali, obbligatorie e aggiuntive, non superino le nove ore quotidiane, ad eccezione degli scrutini intermedi e finali o di non prevedibili prolungamenti delle riunioni collegiali.
6. La diversa collocazione dell'orario delle lezioni, dovuta a vari motivi, dovrà essere comunicata con preavviso di almeno 24 ore.

D. M. P. S. 1

7. L'orario di servizio comprende inoltre attività di vigilanza in ingresso, prevista 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e dell'orario giornaliero di ciascun docente e l'assistenza all'uscita degli alunni medesimi (art 29 c.5 CCNL scuola)

Art. 14 - Permessi brevi

1. La concessione dei permessi brevi avviene come previsto dall'art.31 del CCNL 2016-18 previsto dall'art.16 del CCNL del 29/11/2007 e cioè subordinata alla possibilità della sostituzione del docente assente con personale in servizio. A tale disposizione tuttavia il Dirigente Scolastico potrà derogare per specifiche problematiche legate alla salute e al controllo medico sanitario. I Docenti sono tenuti al recupero delle ore di servizio non prestato, derivante da permessi brevi entro i due mesi successivi, secondo quanto disposto dal Dirigente Scolastico e/o dai suoi collaboratori con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
2. La concessione di permessi per le sole attività funzionali all'insegnamento obbligatorie, previste nel piano annuale delle attività (collegi, consigli, dipartimenti, ricevimento generale famiglie, ecc.) potrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio e sarà parificata alla concessione di permessi brevi ma con l'obbligo del recupero come ore di insegnamento del 50% delle ore richieste (tenuto conto che si tratta di ore di attività funzionali all' insegnamento).

Art. 15 - Scambio d'ore di lezione

1. Previo accordo sottoscritto dagli interessati e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, sarà possibile effettuare cambiamenti temporanei d'orario tra colleghi della stessa classe e/o disciplina, per motivazioni didattiche, solo per frazioni orarie della giornata (non per la giornata intera) e senza variazione del monte ore disciplinare.

Art. 16 - Giorni di ferie durante l'anno scolastico

1. Il docente che intende usufruire delle ferie previste dal comma 9 art.13 del CCNL 29/11/2007 presenta richiesta al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima del periodo richiesto. La sostituzione del personale che intende fruire dei giorni di ferie previsti al comma precedente sarà possibile mediante accordi con Docenti disponibili, e non in servizio, contattati dall'interessato, non dovrà costituire onere per l'Istituto e dovrà essere compatibile con le esigenze di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL.
2. Le ferie, già concesse, possono essere revocate in forma scritta dal Dirigente Scolastico per sopraggiunti motivi di servizio eccezionali e imprevedibili al momento della concessione.
3. Il Dirigente scolastico entro due giorni dalla richiesta comunica per iscritto i motivi dell'eventuale diniego.

Art. 17 - Organico dell'autonomia

1. tutti i docenti appartengono all'organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del PTOF tramite attività individuale e collegiale di insegnamento, potenziamento, sostegno, progettazione, ricerca, coordinamento didattico ed organizzativo. Annualmente il dirigente provvederà al piano di utilizzo del personale, garantendo in primis le attività didattiche in base al tempo scuola scelto dalle famiglie.

Art 18 – per quanto non specificatamente espresso, vale quanto in vigore nel precedente contratto del 29.11.07 in particolare per quanto riguarda le 40 + 40 ore funzionali all'insegnamento e alle attività di formazione che rimangono un diritto e non un obbligo.

Handwritten signature or mark on the right margin.

Art. 19 – Orario di lavoro

1. All'interno del piano delle attività viene formulato l'orario di lavoro del personale ATA nel rispetto degli art. 51 e 53 del CCNL del 29/11/07. La gestione dello stesso è affidata al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
2. L'orario di lavoro, secondo quanto previsto dal precedente comma 1, può assumere le forme previste dal CCNL.
3. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio. In particolare si fissano i seguenti criteri per la fruizione della flessibilità oraria: - assegnazione a plessi in cui siano presenti almeno 2 unità di personale nello stesso turno, - la fascia temporale di flessibilità è fissata in 30 minuti sia in entrata che in uscita. (art.22 c.4 c6)
4. L'organizzazione dell'orario di lavoro verrà portata a conoscenza dell'Assemblea del personale ATA insieme con i contenuti del PTOF e la proposta dei carichi di lavoro conseguenti, nell'ambito dei rispettivi profili professionali.
5. Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modificazioni se non in presenza di reali esigenze di servizio dell'Istituzione Scolastica con conseguente disposizione del Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA.
6. Per le attività programmate conosciute (quali C.D, C.I., Consigli di Classe, riunioni, attività di formazione, ecc...) i turni di lavoro saranno organizzati in modo da garantire l'apertura della scuola fino al termine dell'attività giornaliera.

Art. 20 - Permessi orari retribuiti

1. La concessione dei permessi brevi, nella misura dell'orario di servizio settimanale (max 36 ore annue), avverrà previa autorizzazione del DSGA o del DS, informato il collega di lavoro di reparto e presentata apposita richiesta nei 3 giorni precedenti o per comprovata urgenza con 24 h. di preavviso.
2. I permessi brevi non sono cumulabili con i permessi orari per motivi personali o familiari di cui all'art.31 CCNL...
3. I permessi orari retribuiti di cui all'art.31 CCNL... se fruiti per la durata dell'intera giornata lavorativa, incidono convenzionalmente per 6 ore sul monte ore complessivo di 18. Nel caso di orario individuale superiore a 6 ore giornaliere, l'eccedenza non lavorata sarà computata a debito nella banca ore del dipendente.

Art. 21 - Giorni di ferie durante l'attività didattica e Piano delle Ferie

1. Il Dirigente Scolastico può concedere ferie durante le giornate di attività didattica solo su parere positivo del DSGA, valutate le esigenze di servizio, e solo in base alla disponibilità di personale a supplire il collega assente con carichi aggiuntivi di lavoro che non comportino oneri per l'Istituto scolastico (straordinario o fondo di Istituto). La richiesta dovrà comunque assumere carattere di straordinarietà e limitata nei giorni.
2. Il Dirigente scolastico entro due giorni dalla richiesta comunica per iscritto i motivi dell'eventuale diniego.
3. Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del personale si procederà alla redazione di un Piano Annuale delle ferie, suddiviso in tre tranches:
 - a) entro il 10 dicembre : richieste per il periodo natalizio;
 - b) entro il 28 febbraio: richieste per il periodo pasquale;
 - c) entro il 30 aprile: richieste per il periodo estivo.

A tal fine il DSGA comunicherà preventivamente a tutto il personale le esigenze minime di servizio da garantire durante i periodi di sospensione dell'attività didattica; successivamente il personale farà conoscere, per iscritto, le sue richieste.

Sono fatte salve situazioni in cui esigenze di servizio di tipo improrogabile e di natura imprevedibile si manifestino in periodo successivo alla data di tale comunicazione : di esse verrà comunque data informazione al personale nel modo più tempestivo possibile.

Ure

In caso di più richieste coincidenti, nell'autorizzare le ferie (fatti salvi i benefici di legge) si terrà conto del criterio della TURNAZIONE, applicato, nei riguardi dei collaboratori scolastici, sia al personale con contratto a Tempo Indeterminato, sia al personale con contratto a Tempo Determinato.

Ove non sia possibile la turnazione, laddove occorra salvaguardare l'apertura delle scuole PER ESIGENZE DI SERVIZIO, si prevede inoltre la possibilità di utilizzare personale di altro plesso. Per il personale di Segreteria, per salvaguardare l'apertura continuativa dei due Uffici (Amministrativa e Didattica) con ALMENO la presenza di una unità per ciascun Ufficio.

4. In caso di ferie non godute per esigenze personali dei dipendenti, le stesse, nella misura massima di 6 giorni (36 ore), dovranno essere fruiti durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque entro e non oltre il termine delle festività natalizie dell'anno scolastico successivo.
5. Il personale a TD deve fruire delle ferie, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine del proprio contratto di lavoro. Solo nel caso di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio, saranno monetizzabili all'atto di cessazione del rapporto di lavoro.
6. I permessi di cui all'art. 33 L.104/92 possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili, i dipendenti di norma predispongono una programmazione mensile dei giorni in cui intendono assentarsi, da comunicare all'inizio di ogni mese, tranne casi di necessità o urgenza.
7. Sono previsti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di servizio.

Art. 22 – Chiusure prefestive

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto della programmazione degli Organi Collegiali, è possibile la chiusura prefestiva della scuola. Tale chiusura è disposta dal Consiglio d'Istituto, su parere del Dirigente Scolastico e del DSGA, sentito il personale (parere positivo espresso con la maggioranza del 50% più uno del personale ATA in servizio).
2. I prefestivi, su richiesta del personale interessato, possono essere fruiti in conto ferie o in conto recupero.
3. Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione:
 - giornate di ferie o festività soppresse;
 - ore di lavoro eccedenti non retribuite (banca ore)
 - ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.
4. Spetta al DSGA organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.

Art. 23 – Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore

1. In considerazione del fatto che il personale A.T.A. – collaboratore scolastico è adibito a regimi di orari articolati su più turni e coinvolto in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e comprendenti istituzioni scolastiche con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni la settimana, viene stabilito che è destinatario della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, ai sensi dell'art. 55 del CCNL. Tale organizzazione del servizio risponde positivamente all'obiettivo datosi dall'istituzione scolastica di maggiore efficienza ed efficacia dei servizi offerti alla popolazione scolastica. Eventuali articolazioni di orario, diverse da quello ordinario, saranno concordate preventivamente dal Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi e la RSU, all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 24 – Banca delle ore

1. E' introdotto un conto personale di ogni dipendente personale ATA, denominato banca delle ore, dove si dovranno accreditare tutti i periodi eccedenti l'orario di lavoro previsto dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionale.

1. *Saranno accreditati:*

- Tutti i periodi eccedenti l'orario di lavoro previsto dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionale;
- Tutti i periodi concessi dall'amministrazione per garantire l'effettuazione del servizio (pulizia, sorveglianza) in particolari situazioni di necessità;
- Tutte le ore di formazione previste dal CCNL 29.11.2007, effettuate fuori orario di servizio.

2. *Saranno addebitati:*

- recuperi di permessi brevi (non più della metà delle ore di servizio giornaliero previste);
- recuperi chiusura nei prefestivi e nei mesi estivi;
- prelievi per esigenze personali.

TITOLO IV - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

Art. 25 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

- a) La RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. La funzione è disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro art.58.
- b) Qualora all'interno della RSU nessun lavoratore sia disponibile ad assumere l'incarico di RLS, sarà l'Assemblea del Personale, convocata dalla stessa RSU, che provvederà alla nomina.
- c) Il RLS, dando preventiva comunicazione al DS, ha diritto di accesso ai locali dell'istituto, anche durante le ore di lavoro, salvaguardando per quanto possibile le attività di docenza e scolastiche.
- d) Il RLS ha diritto di essere consultato preventivamente per tutti gli aspetti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 "Testo Unico salute e sicurezza", in particolare per quanto attiene alla valutazione dei rischi, alla programmazione e verifica della prevenzione, alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'organizzazione della formazione.
- e) Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- f) Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

Art. 26- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 anche tramite accordi o convenzioni con gli Enti Locali proprietari dell'edificio scolastico.
2. L'ASPP è designato dal Dirigente qualora sussistano le condizioni di personale interno con competenze professionali e in subordine alla disponibilità individuale. L'ASPP potrà partecipare alla formazione prevista dal D.Lgs. 81

Art. 27 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - coordinatore dell'emergenza
 - addetti al primo soccorso
 - addetti antincendio
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 28 - Formazione di base

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, tutto il personale docente e ata dovrà periodicamente seguire corsi di formazione di base, formalmente riconosciuti attraverso il rilascio di un attestato di partecipazione.

Art. 29 – Vigilanza

1. Nel caso in cui gli alunni dovessero essere suddivisi in altre classi, per assenza di un docente e per la contestuale mancanza di personale per la vigilanza, in attesa di provvedere con la sostituzione, devono comunque permanere le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente (capienza aula, cubatura aria, agibilità vie di fuga, ecc.);
2. La suddivisione degli alunni in classi diverse è possibile solo a fronte di una specifica disposizione del Dirigente Scolastico o suo delegato.
3. Il personale ausiliario non può ad alcun titolo sostituire per supplenza il personale docente limitandosi ai doveri di sorveglianza nei limiti previsti dal CCNL (Tabella A-Profilo di area).

TITOLO V - CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'intero fondo di istituto, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) verrà liquidata tramite il cd. "cedolino unico" a cura del SPT.

ART. 30 - Oggetto, Limiti e durata dell'accordo

Il presente accordo riguarda le materie di contrattazione decentrata di Istituto relativamente a:

- Impiego delle risorse finanziarie riferite al Fondo dell'Istituzione Scolastica e ad ogni altra risorsa pervenuta nella disponibilità dell'Istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o altri benefici di carattere economico al personale in servizio presso l'Istituto stesso.
- Misure dei compensi spettanti al personale docente individuato dal Collegio dei docenti quale titolare delle Funzioni strumentali individuate dal Collegio stesso per l'a.s. 2021/22, secondo le disposizioni dell'art. 33 del C.C.N.L. 29/11/2007;
- Criteri, modalità e compensi per l'attribuzione di incarichi specifici al Personale A.T.A. che, nell'ambito di ciascun profilo professionale, comportano l'assunzione di ulteriori responsabilità, rischio o disagio.
- Il presente accordo ha validità per l'a.s. 2021/22.
- Tutte le cifre riportate nel presente contratto di Istituto sono importi lordo dipendente.

ART. 31 Calcolo delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica

Le risorse finanziarie riferite al fondo dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico 2020/21, come da Intesa del 31/08/2020.

FIS a.s. 2021/2022 TOTALE DISPONIBILITA' importo lordo dipendente

€ 42.770.69

ART. 32 - Compensi "particolari"

Il D.S. e le RSU di Istituto convengono che con la definizione "compensi particolari" si intendono quelli destinati ad attività che riguardano l'organizzazione e in generale la funzionalità dell'intera istituzione scolastica; pertanto non vengono classificati in base alla tipologia del personale e vengono detratti dal totale del F.I.S. prima di procedere alla suddivisione delle quote tra personale Docente e ATA.

A), Viene stabilita in € 4.600,00 la somma complessiva lorda destinata a retribuire i compensi relativi a n. 2 docenti individuati come collaboratori dal D.S., ai sensi dell'art. 34 del CCNL del 29/11/2007;

B) Indennità di Direzione al DSGA, che secondo i calcoli della nuova sequenza contrattuale ATA del 19/04/2018 ammonta ad € 5.324,00 annui.

A seguito di quanto sopra convenuto la disponibilità generale del F.I.S. viene pertanto decurtata di € 9.924,00.

2000

Uter:

Attività aggiuntiva funzionale Art.88 comma 2 lettera d	Compensi lordi
GRUPPO NIV	1.000.00
GRUPPO LAVORO INCLUSIONE	630.00
GRUPPO REGOLAMENTO ISTITUTO	262.50
REFERENTI ORARIO	1.400.00
COMITATO VALUTAZIONE	1.470.00
REFERENTI EDUCAZIONE PARENTALE	70.00
REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA	140.00
TEAM DIGITALE	945.00
REFERENTE ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA NAI E NON ITALOFONI	420.00
REFERENTE PLESSI	1.085.00
REFERENTI ISTRUZIONE DOMICILIARE	70.00
REFERENTI ACCOGLIENZA NUOVI DOCENTI	420.00
REFERENTI BULLISMO	840.00
TUTOR NEO ASSUNTI	2.625.00
<u>TUTOR TIROCINANTE</u>	52.50
GRUPPO PROVE ISTITUTO INVALSI	1.085.00
GRUPPO SCREENING STAR BENE A SCUOLA	945.00
COORDINATORI DI CLASSE	2.957.50
SUPPORTO COORDINATORE DI CLASSE	1.365.00
COORDINATORI DIPARTIMENTO DISCIPLINA	455.00
SUPPORTO COLLEGIO DOCENTI	250.00
TOTALE COMPENSO	€ 18.487.50
Attività deliberata nell'ambito del Ptof - Art.88 comma 2 lettera K	
BIBLIOTECA PULITA	350.00
L'ORA DEL CODICE - ECO CORTILE- RISUONIAMO INSIEME	1.469.50
ORTO	385.00
ECOMUSEO ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO	1.470.00
SCREENING	2.240.00
CAMBRIDGE	1.417.50
INSIEME E' MEGLIO	350.00
Totale Compensi Progetti	€ 7.857.50
TOTALE STANZIAMENTO DOCENTI	€ 26.345.00

Handwritten signature: J. Napolitano

ART. 35 - Misure dei compensi per le attività del Personale A.T.A.

1- Il F.I.S. destinato a retribuire le prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. è impiegato secondo i seguenti criteri:

- a I compensi forfetari per attività svolte in progetti, intensificando l'attività lavorativa, sono calcolati in rapporto al reale impegno richiesto, quantificato sia in ordine al numero di ore necessarie sia in ordine all'impegno, alla preparazione, al grado di autonomia richiesti.
- b I compensi forfetari saranno suddivisi in rapporto al prevedibile disagio che comporta una articolazione dell'orario di lavoro diversa da quella ordinaria e, quindi, sarà riferita, su base settimanale, a:
 - prestazione di servizio in sedi diverse dalla propria

Art. 88 comma 2 lettera e	Compensi lordi
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE- INTENSIFICAZIONE	
Collaboratori scolastici: tot	€ 5.585,00
Complessità Istituto	4.275,00
Piccole manutenzioni	200,00
Supporto alunni	390,00
Frutta a colazione	320,00
Assistenti Amministrativi tot	1.574,00
Complessità Istituto intensificazione	€ 1.574,00
TOTALE COMPENSI ATA DA F.I.S.	€ 7.159,00

ART. 36 - Utilizzo delle economie

Ogni eventuale risorsa derivante da minori impegni rispetto alla previsione (personale docente e ATA), resterà vincolata alla tipologia di assegnazione fondi al personale per l'anno scolastico 2021/2022.

- ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti – art. 30 CCNL
- Valorizzazione del personale scolastico

ART. 37 – Funzioni strumentali

- 1 Per la determinazione delle funzioni strumentali ci si attiene a quanto riportato dell'Intesa del 26/11/13.
- 2 Le risorse individuate in € 4.216,60 lordo dipendente sono utilizzate per compensare le Funzioni Strumentali, individuate in numero e tipologia dal Collegio dei docenti e precisamente:

1. INCLUSIONE DISABILITA'-BES-DSA-ALUNNI CITTADINANZA NON ITALIANA
2. PTOF
3. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO ED.AMBIENTALE
4. ORIENTAMENTO CONTINUITA' DISPERSIONE

Le parti concordano di attribuire il seguente compenso: € 4.216,60

ART. 38 – Altri finanziamenti ministeriali

Totale ore eccedenti	€ 2.415,71
Totale ore eccedenti per la pratica sportiva	€ 832,31
Totale aree a rischio	€ 2.442,54
Totale valorizzazione	€ 13.110,24
Totale Economie (di cui 0,96 ore eccedenti, 6,52 valorizzazione e 838,09 prat.sport)	€ 3.797,15

Art. 39 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale Scolastico

Le seguenti risorse saranno destinate a tutto il personale scolastico, compresi il Personale ATA ed anche il personale non di ruolo con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.

I criteri di assegnazione delle seguenti risorse terranno conto dei seguenti aspetti:

- 1) Adeguamento compensi referenti di plesso in base al livello di complessità di ogni singolo plesso
- 2) Adeguamento compensi funzioni strumentali più complesse
- 3) Intensificazione del lavoro di tutto il personale Ata (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e D.S.G.A.)
- 4) Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- 5) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale

Totale valorizzazione	€ 13.110,24
Totale Economie	€ 6,52

La disponibilità pari a € 13.116,76 viene ripartita come segue:

€ 10.493,41	a favore del personale Docente
€ 2.623,35	a favore del personale ATA

Criteri e misure compensi per il conferimento di Incarichi specifici al Personale A.T.A. nell' a.s. 2021/2022

ART. 40 – Incarichi specifici

Per la determinazione degli incarichi specifici ci si attiene a quanto comunicato con l'Accordo Nazionale MIUR e OO.SS. del 18 maggio 2010.

- A Il presente articolo intende definire i criteri e le modalità di attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA, di cui all'Accordo Nazionale MIUR e OO.SS. del 18 maggio 2010.
- B Il personale interessato agli incarichi è tutto il personale ATA in servizio nell'Istituto, sia a tempo indeterminato che a Tempo determinato, anche con rapporto di lavoro part-time, se la tipologia dell'incarico è compatibile con il rapporto di lavoro.
- C Gli incarichi saranno conferiti, come disposto dall'accordo Nazionale MIUR e OO.SS. del 18 maggio 2010, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali.
- D Gli incarichi comportano l'assunzione di compiti comportanti particolari responsabilità, rischio o disagio, ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati nel PTOF e nel Piano annuale delle attività.
- E Per quanto riguarda i Collaboratori scolastici, essi verranno prioritariamente finalizzati all'assistenza alla persona, ed in particolare alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia.
- F Per quanto riguarda gli Assistenti amministrativi, i criteri in base ai quali sono individuati gli incarichi specifici sono i seguenti:
 - . Maggiori carichi di lavoro
 - . Maggiori responsabilità
 - . Assunzione di compiti connessi all'Autonomia/decentramento
 - . Disponibilità allo scambio di mansioni e ad operare in ambiti di lavoro diversi dal proprio
 - . Maggiori rapporti con l'utenza
 - . Gestione del PTOF
- G Gli incarichi devono essere collocati nell'ambito delle attività e mansioni espressamente definite nell'area di appartenenza e possono essere svolti sia in orario di servizio, con intensificazione del lavoro, sia in orario aggiuntivo.
- H Le risorse, quantificate in base all'Art. 3 del più volte citato Accordo del 18 maggio 2010, sono determinati in € 2.498,25 lordo dipendente e sono così suddivise:

TIPOLOGIA di PERSONALE		IMPORTI
	RISORSE UTILIZZATE	€ 2.498,25
	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	€ 758,25
	COLLABORATORI SCOLASTICI	€ 1.740,00
	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTI
Assistenti Amministrativi	SUPPORTO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE AD ATTIVITA' E PROGETTI COSTITUENTI IL PTOF	€ 758,25
Collaboratori Scolastici	ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA E ALUNNI DISABILI	€ 1.740,00
		€ 2.498,25

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 – Interpretazione autentica

1. In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

Art. 42 – Parere dei revisori dei conti

1. Ai sensi dell'art.6 comma 6 del CCNL l'ipotesi di contratto sarà inviata ai revisori dei conti per il controllo sulla compatibilità dei costi e, trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto integrativo di Istituto produce effetti in via definitiva.

Art. 43 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza/economia del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente convoca la parte sindacale per rinegoziare il fondo d'istituto.

28
 Accettato per la
 ...

V...